



Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 13 maggio 2020

MM.no. 17/2020
Ris.mun. 4262/2020

**MESSAGGIO MUNICIPALE CHIEDENTE L'ABROGAZIONE DELLA
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BREGGIA E STABIO PER
L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA
ELEMENTARE**

Signor(a) Presidente,
Signore/i Consiglieri Comunali,

PREMESSA

Il Consiglio Comunale, nella sua seduta del 19 maggio 2015, ha approvato la convenzione qui allegata, regolante la nomina a metà tempo di una docente che si occupava dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola elementare nei Comuni di Breggia e Stabio.

La docente ha chiesto e ottenuto un congedo non pagato per l'anno scolastico 2019/2020, questo per svolgere la sua professione in un altro Comune prossimo al suo domicilio.

Con scritto datato 18 marzo 2020 l'interessata ha infine comunicato la rinuncia alla nomina quale docente di educazione fisica nel comprensorio di Breggia e Stabio.

NEL MERITO

Con la citata decisione di rinuncia della docente e la conseguente nuova organizzazione a partire dall'anno scolastico 2019-2020 adottata sia dal Comune di Stabio, sia dal nostro Comune, che prevede l'incarico di un docente a tempo parziale per le UD necessarie per il nostro Istituto (sede SE. di Lattecaldo), si chiede ora al Consiglio Comunale, in accordo con il Comune di Stabio che ha licenziato identico messaggio, di procedere all'abrogazione della convenzione, tutt'ora in essere benché decaduta nei fatti.

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

RISOLUZIONE

Il Municipio e l'Amministrazione comunale rimangono a disposizione per ogni altra informazione che si rendesse necessaria in sede d'esame e discussione del presente messaggio.

Sulla base delle considerazioni che precedono invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. La convenzione tra i Comuni di Breggia e Stabio per l'insegnamento dell'educazione fisica nella Scuola elementare è abrogata.

Con la massima stima.

Il Sindaco:  PER IL MUNICIPIO
S. Gaffuri  Il Segretario:

M. Mombelli

Allegata: convenzione

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA
ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

CONVENZIONE

Fra il

Comune di Breggia

e il

Comune di Stabio

per l'organizzazione dell'insegnamento di **Educazione fisica** nelle scuole elementari.

Art. 1 Basi Legali e campo d'applicazione

Visti l'art. 193a della Legge organica comunale, l'art. 11 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), i Comuni di Breggia e Stabio stipulano la presente convenzione per ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento dell'Educazione fisica nelle rispettive scuole elementari ed a tale scopo costituiscono un comprensorio.

Art. 2 Comune sede

Il Comune di **Breggia** assume la funzione di Comune sede del comprensorio.

Art. 3 Compiti del Comune sede

Al Comune sede spettano i seguenti compiti:

- a) pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b) procedere alla nomina o all'incarico del docente o della docente di Educazione fisica (in seguito solo docente) sulla base del preavviso della Commissione Scolastica del Comune di Breggia, sentito pure il preavviso della Commissione Scolastica del Comune di Stabio e della graduatoria dell'ispettore del circondario;
- c) svolgere ogni incombenza concernente il rapporto di impiego del docente;
- d) provvedere al riparto delle spese fra i Comuni convenzionati.

Art. 4 Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

L'assunzione del docente avviene per nomina a metà tempo.

Le ulteriori unità didattiche vengono assegnate sotto forma di incarico.

Il primo anno di servizio vale quale periodo di prova e il rapporto di impiego può essere disdetto ai sensi dell'art. 18 LORD.

La nomina è a tempo indeterminato (art. 7 LORD).

La disdetta della convenzione da parte di uno dei Comuni comporta, per il Comune che la inoltra, indipendentemente dalle UD svolte nel Comune, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento del docente.

Art. 5 Riparto delle spese

Il Comune sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali, delle eventuali indennità di trasferta (non viene considerata trasferta l'attività svolta dal docente durante un'intera giornata nella medesima scuola) e procede al riparto delle spese con il Comune di Stabio proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dal docente nella singole sedi.

Il conteggio è trasmesso al Comune di Stabio entro il 31 agosto.

Art. 6 Compiti dei singoli Comuni

Ai Comuni di Breggia e Stabio spettano i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'attività del docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina cantonale;
- b) fornire il materiale necessario per l'insegnamento.
- c) assicurare il numero di UD necessarie al mantenimento del rapporto di nomina:
Breggia 12 UD e Stabio 4 UD.

Art. 7 Sede di servizio

La sede di servizio del docente è quella in cui svolge il maggior numero di ore di lavoro settimanale.

Art. 8 Termini di disdetta della convenzione

La presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 ed ha durata indeterminata.

Essa può essere disdetta con notifica all'altro Comune entro il 31 gennaio di ogni anno per la fine dell'anno scolastico in corso, la prima volta entro il 31 gennaio 2018.

La presente convenzione è stata approvata da:

Consiglio Comunale di Breggia, nella seduta del 19 maggio 2015

Consiglio Comunale di Stabio, nella seduta del 15 giugno 2015

Ratificata dalla Sezione degli enti locali con decisione del 31 agosto 2015